


maniera equilibrata è sempre suscettibile di produrre effetti anche su quelli esposti alla concorrenza internazionale.

L'ipotesi di soluzione prospettata riguardo alla redistribuzione del costo derivante dalla fiscalizzazione di tutta la contribuzione per la spesa sanitaria è senz'altro un' apprezzabile base per avviare il confronto. La prevista fase transitoria nel trasferimento alla fiscalità generale dovrà però essere subordinata da una gradualità degli interventi per i quali si impone comunque una rigorosa coerenza con i principi della riforma stessa.

In attesa di conoscere i dettagli del sistema delineato e in particolare i diversi imponibili su cui graverà il prelievo si richiede che la redistribuzione dell'onere pesi in misura maggiore sulla fiscalità indiretta, con particolare riferimento ai consumi, e che sia esclusa in ogni caso la duplicazione del prelievo sull'imprenditore individuale o socio di società di persone, quali altrimenti sarebbero incisi contemporaneamente in veste di titolari d'impresa e come persone fisiche.

Nell'eventualità di adozione di un mix di interventi si potrebbe evitare la duplicazione di prelievo cui si è accennato in precedenza legando la parte di contribuzione della persona fisica all'offerta di prestazioni mediche non di base e lasciando al contribuente la scelta tra sanità pubblica (e quindi contribuzione al Ssn) e sanità privata (e quindi possibilità di recedere dalla contribuzione al Ssn).

Lasciando al contri-



biente la scelta del servizio qualitativamente migliore offerto sul territorio di residenza si genera così anche quel meccanismo di competitività pubblico-privato che viene auspicato da più parti. La vendita dei beni patrimoniali di proprietà erariale andrebbe finalizzata esclusivamente alla contrazione del debito pubblico globale e dovrebbe essere gestita in modo imprenditoriale. A tutt'oggi nulla è stato fatto su questo fronte.

Trasformare l'amministrazione finanziaria da centro di potere a centro di servizio

nell'ambito di una carta dei diritti del contribuente:

- innovazioni tributarie proposte una sola volta all'anno, previa un'ampia e approfondita istruttoria tecnica;
- concertazione con le parti sociali, i ministeri settorialmente competenti, e altri organismi pubblici, a cominciare dal Cnel;
- consultazione preventiva delle commissioni parlamentari.

L'introduzione di detto principio sarebbe superflua. Rimarrebbe solo il problema del rapporto politico del Governo con la propria maggio-

ranza che però non può essere superato, a nostro avviso, con l'introduzione di detto principio.

6) Siamo senz'altro concordi nel volere la trasformazione dell'Amministrazione finanziaria da «centro di potere» in «centro di servizio» per cui attendiamo già da tempo una sua radicale trasformazione, in termini di diversa impostazione del rapporto contribuente-fisco, improntato alla massima limpidezza e reciproco rispetto.

In tale ottica auspichiamo la rapida approvazione della legge sulla riforma dell'Amministrazione finanziaria. Tutto ciò tuttavia dovrebbe avvenire, da una parte, con la contemporanea approvazione dello statuto dei diritti del contribuente e dall'altra, tenendo sempre presente il criterio «costo-beneficio» di cui si è parlato all'inizio dell'Amministrazione ma anche a quella dell'intero Paese.

7) Per quanto inerisce il drenaggio fiscale, riteniamo che il provvedimento assunto nel 1989 sia stato un salto di civiltà della nostra legislazione tributaria. Tale conquista può essere migliorata, perfezionata, ma il principio generale deve essere conservato nell'ordinamento tributario. Peraltro, se questo principio «rende necessario il ricorso a successivi aggiustamenti di bilancio», esso tuttavia contribuisce ad evidenziare le difficoltà di Governo e del mancato raggiungimento degli obiettivi di politica economica che esso si era proposto. Inoltre rende palese gli aumenti impositivi necessari alle corre-

Ripensare il sistema in termini di costi e benefici

vedimenti si dovrebbero adottare nei confronti del datore di lavoro pubblico che, come è noto, in questi ultimi anni ha grandemente superato i tetti programmati?

8) Relativamente alle proposte di semplificazione si osserva come quelle presentate non siano tutte tali. Infatti per «semplificazione» non si deve intendere unicamente lo snellimento delle procedure proprie dell'Amministrazione in materia di accertamento, come con i Cal, o con l'acquisizione su supporto magnetico delle dichiarazioni dei dipendenti elaborate dai datori



zioni, responsabilizzando i Governi che li adottano.

Sempre in tema di contenimento dell'inflazione, le ipotesi prospettate nel documento lasciano estremamente perplessi sollevando grossi problemi tecnici e politici. In particolare, non è assolutamente condivisibile la penalizzazione delle imprese che concedono aumenti retributivi eccedenti il tasso di inflazione programmato: inspiegabilmente ci si dimentica come le retribuzioni siano un fatto di natura contrattuale e quindi sarebbe assurdo pensare di penalizzare soltanto uno solo dei due contraenti. Se questa logica passasse, quali prov-

Attinenza al termine per l'iciap dell'89


di lavoro, ma una reale «semplificazione del sistema» come, per esempio, si realizza con il conto corrente fiscale e contributivo.

Si tratta cioè di ripensare il sistema in termini di costi-benefici relativamente e all'Amministrazione e ai contribuenti una riduzione cioè dei costi per l'intero sistema e non uno spostamento delle obbligazioni da parte dell'Amministrazione ai contribuenti, come sempre più è avvenuto dalla riforma del '71 ad oggi.

Si potrebbe cominciare con la riduzione delle posizioni Iva e delle dichiarazioni dei redditi. Per queste ultime, per esempio, ciò si può realizzare in raccordo con la introduzione dell'imposta comunale immobiliare Ici, esonerando totalmente dall'imposizione diretta la casa abitata: si avrebbero 6-7 milioni di dichiarazioni in meno da compilare, da parte dei contribuenti, e da gestire, da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Non va infine dimenticato che, secondo quanto già convenuto nell'incontro del 19/12/1990 tra il Sig. ministro delle Finanze e le associazioni di categoria, la messa a regime dei coefficienti presuntivi impone di studiare il modo di rendere meno onerosi, attraverso opportune semplificazioni contabili, gli obblighi tributari dei contribuenti minori.

9) Relativamente alle proposte per la lotta all'evasione, si osserva preliminarmente come l'analisi delle cause sia gravemente carente dell'aspetto relativo alla eccessiva pressione tributaria.



Mentre in Francia riduzioni di aliquote e agevolazioni fiscali — Ma dove è finito l'intervento per le piccole e medie imprese?

Giace in qualche angolo di un ramo del Parlamento la proposta di legge n. 2740 recante disposizioni per «interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese». La proposta ha superato l'esame di un ramo del Parlamento e attende già da diversi mesi l'approvazione definitiva. C'è, quindi, un ritardo in parte giustificato dalla calura estiva che se dovesse continuare farebbe perdere gran parte del suo significato. Vuoi perché il mondo della piccola impresa è in serissime difficoltà, vuoi perché le agevolazioni riguardano il triennio 1991-1993.

Un anno di agevolazioni si sta consumando inutilmente.

E, mentre in Italia il provvedimento di agevolazione giace in Par-

lamento la vicina Francia risponde con riduzioni di aliquote e agevolazioni fiscali per i redditi d'impresa. C'è chi agisce in modo fulmineo e chi, invece, stenta a definire strategie e obiettivi. Intanto, il 1993 è dietro l'angolo. La proposta di legge è importante per diversi motivi:

1) c'è la definizione di piccola impresa industriale, artigianale e commerciale. Il riferimento è quello del numero dei dipendenti e dell'entità del capitale investito;

2) è previsto per il triennio 1991-93 un credito d'imposta nella misura del 25 per cento sul costo degli investimenti innovativi;

3) c'è l'ammissione alla usufruzione di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento sul costo di acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, alla ricerca di nuovi mercati per il colto-

camento dei prodotti e allo sviluppo di sistemi di qualità;

4) è previsto, sempre il periodo 1991-1993, un credito d'imposta, commisurato alla quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca, pari al 30 per cento delle spese medesime;

5) infine, per le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo (sono società che hanno per oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese) è previsto un credito d'imposta nella misura del 5 per cento dell'incremento delle partecipazioni assunte nel corso di ciascun esercizio.

Oltre a questi benefici fiscali sono previsti taluni contributi speciali a fronte di finanziamenti a medio termine per programmi di innovazione e agevolazioni finanziarie per la diffusione commerciale.

I ricordi della Visentini-ter. Ritorna in ogni discussione tributaria l'infausto provvedimento di legge che è passato alla storia come pacchetto Visentini-ter o della determinazione forfettaria dell'Iva e del reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

In tutti questi ricordi si commettono confusioni, omissioni e dimenticanze più o meno volute, più o meno di parte. E siccome della Visentini-ter se ne parlerà in futuro conviene puntualizzare talune cose.

La nascita del pacchetto è del 23 agosto 1984. Il governo in questa data presentò in Senato, atto n. 923, un apposito disegno di legge in cui si proponeva l'introduzione del sistema forfettario.

Nella relazione di presentazione il governo, anche un po' furbesca-

mente, ribadisce legge non era altro poichè scaturì da una mozione in tal senso Parlamento.

La presentazione innestò fuochi di tutto che, cosa qua arrivò ad uno scintillio di dipendenti a favore del provve-

Pci, con ogni problema volta non ad sindacati ritenere commerciali, artiginali la grossa trionfi fiscali e pensano a quali ragionamenti forfettario sc-

contro questi opdel provvedimento. Il pacchetto fu il mali del fisco mepulso tantissimi nali, ha costretto tori a scegliere la tà ordinaria, ha ha immiserito altri. La lotta parlam in Senato. Dopo a no ringalluzzito di mò il disegno di legge (il n. 853 1984).

Attenzione al termine per l'iciap dell'89

MARTEDÌ 15

Iva Entro oggi deve essere annotata la scheda carburante di settembre.

Ritenute Termine ultimo per versare le ritenute operate nel mese di settembre sui redditi esclusi quelli da lavoro dipendente.

VENERDÌ 18

Iva Termine ultimo per versare l'Iva dovuta dai contribuenti mensili per il mese di settembre.

LUNEDÌ 21

Ritenute Termine ultimo per versare le ritenute operate nel mese di settembre sui redditi di lavoro dipendente.

GIOVEDÌ 31

Iva Termine entro il quale devono essere registrate le fatture d'acquisto delle quali si è venuti in possesso nel mese di settembre.


Termine ultimo entro il quale devono essere emesse e registrate le fatture (fatturazione differita) per cessioni di beni la cui consegna risulta da bolle enumerate progressivamente emesse nel mese di settembre.

Iciap Termine ultimo per presentare al Comune l'istanza di riliquidazione per l'anno 1989.

Proposta della Lega autonomie — Ecco il nuovo sistema fiscale per i Comuni

Dal 1971 si discute sull'autonomia impositiva da dotare gli Enti locali. Dopo vent'anni di proposte parziali e di imposte grezze e sperequate, in ogni caso a carico quasi esclusivamente delle imprese, nel convegno del mese scorso della Lega delle autonomie ho proposto un organico sistema fiscale per i Comuni basato: a) sull'invarianza della presunte tributaria complessiva; b) con l'immediato raffronto tra imposte pagate e servizi ricevuti per responsabilità gli amministratori locali; c) con l'allargamento dei soggetti passivi-privati, imprese e professionisti; d) con l'obbligo di unificare tutte le dichiarazioni, i pagamenti e gli adempimenti vari; e) con la soppressione di alcune imposte erariali e locali.

La proposta prevede: 1) l'introduzione di un'imposta sulle attività a carico delle imprese e delle professioni. L'imposta dovrebbe avere aliquote molto modeste rapportate ai ricavi, al reddito e al capitale netto; 2) l'istituzione di un'imposta locale



Come fare per sospendere la riscossione dell'Iva

Il servizio di riscossione dei tributi ha notificato una cartella di pagamento in cui è chiesto il pagamento di Iva accolta nel 1990 per la quale pende ricorso in Commissione tributaria di 1° grado. È la prima volta che la riscossione dell'Iva avviene mediante cartella e ritengo che la Commissione annullerà l'accertamento. Che cosa devo fare per sospendere la riscossione del Servizio di riscossione? La riscossione coattiva dell'Iva avviene mediante cartelle di pagamento in base all'art. 67 del Dpr 28 gennaio 1988, n. 43. La sospensione della riscossione coattiva può essere chiesta (art. 11 del decreto legge n. 151 del 13 maggio 1991) all'Intendente di finanza con apposita istanza da farsi in carta semplice.

Chiedo l'accertamento. Che cosa devo fare per sospendere la riscossione del Servizio di riscossione? La riscossione coattiva dell'Iva avviene mediante cartelle di pagamento in base all'art. 67 del Dpr 28 gennaio 1988, n. 43. La sospensione della riscossione coattiva può essere chiesta (art. 11 del decreto legge n. 151 del 13 maggio 1991) all'Intendente di finanza con apposita istanza da farsi in carta semplice.

Chiedo l'accertamento. Che cosa devo fare per sospendere la riscossione del Servizio di riscossione? La riscossione coattiva dell'Iva avviene mediante cartelle di pagamento in base all'art. 67 del Dpr 28 gennaio 1988, n. 43. La sospensione della riscossione coattiva può essere chiesta (art. 11 del decreto legge n. 151 del 13 maggio 1991) all'Intendente di finanza con apposita istanza da farsi in carta semplice.

Chiedo l'accertamento. Che cosa devo fare per sospendere la riscossione del Servizio di riscossione? La riscossione coattiva dell'Iva avviene mediante cartelle di pagamento in base all'art. 67 del Dpr 28 gennaio 1988, n. 43. La sospensione della riscossione coattiva può essere chiesta (art. 11 del decreto legge n. 151 del 13 maggio 1991) all'Intendente di finanza con apposita istanza da farsi in carta semplice.

Chiedo l'accertamento. Che cosa devo fare per sospendere la riscossione del Servizio di riscossione? La riscossione coattiva dell'Iva avviene mediante cartelle di pagamento in base all'art. 67 del Dpr 28 gennaio 1988, n. 43. La sospensione della riscossione coattiva può essere chiesta (art. 11 del decreto legge n. 151 del 13 maggio 1991) all'Intendente di finanza con apposita istanza da farsi in carta semplice.

Caro le sa colpi la tra

Egregio mi le imposte tributi quanto possiede oppure consuma patrimoni. C'è, quindi, un problema, reddito ricondurre ad irultimi anni le investito ogni rosea canoni dottrinaristravolti col rischio dietro ogni azione numerevoli sanazioni non colpisce patrimonio ma la so si regolarizza ne state inadempienti tranquilli. Nasce ctranquillità. E tutt' mascherati e non che la tassa sul pa un errore, una pienezza che può Ed ecco la tassa non parlare della bilità. Il fisco prete ma quest'obbligo diverse tasse. È venotomano e bisognogiorno un'entrata opportuno e giusta lato della lotta all'In tal modo avrem che sperequazione